

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Le prestazioni di servizio dell'azienda vitivinicola***

di Luigi Scappini

In un contesto evolutivo dell'agricoltura, non più ancorata a un sistema caratterizzato dalla mera coltivazione del fondo al fine di raccoglierne i frutti, la **riscrittura integrale dell'articolo 2135, cod. civ.**, quale recepimento della **legge delega 57/2001**, ha comportato, oltre all'introduzione del concetto di **ciclo biologico** per quanto concerne le attività agricole per definizione (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame), la **rimodulazione** delle **attività** a esse **connesse**.

In particolare, per la parte che qui si vuole indagare, sono state introdotte le cosiddette attività agricole **connesse di azienda**, infatti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135, cod. civ. richiamato si considerano connesse anche “*le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*”.

Ne deriva che, affinché tali attività si possano considerare connesse, è necessario il **rispetto** del duplice **requisito**:

- **soggettivo**, poiché l'attività deve essere fornita da un soggetto che svolge già un'attività agricola per definizione e quindi a cura di un imprenditore agricolo e
- **oggettivo**, in quanto la fornitura di beni e servizi deve essere effettuata nel rispetto del parametro della **prevalenza**, introdotto con la riforma del 2001 in sostituzione del più generico “*nell'esercizio normale dell'agricoltura*”, declinato in ragione delle attrezzature e delle risorse normalmente impiegate.

Rispettati questi requisiti, da un punto di vista **fiscale**, a queste attività connesse, che si ricorda essere sempre attività che hanno una natura commerciale e solamente allorquando sono esercitate da un imprenditore agricolo nel rispetto del parametro della prevalenza, assumono la veste di **attività serventi** quella principale, il Legislatore riserva un regime di favore, infatti, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 56-bis, comma 3**, Tuir, tali attività producono un reddito **imponibile** “*determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggetto a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento*”.

Tuttavia, bisogna evidenziare come tale regime, per expressa previsione di cui al successivo comma 4, **non** è fruibile dalle **società agricole**, siano esse di **capitali** o costituite sotto forma di **Snc e Sas**.

In altri termini, il **regime forfettario**, che si precisa è il regime naturale, salvo facoltà ai sensi del comma 5 di optare per le regole ordinarie, si rende **applicabile** a **ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali**.

Alla luce delle considerazioni fatte, ad esempio, una **cantina** potrà svolgere quale prestazione di **servizi**, in affiancamento alla sua ordinaria attività di produzione vino, anche l'attività di **lavorazione** delle **uve** per **conto terzi**. In questo caso quello che deve essere verificato è il rispetto della **prevalenza** in un contesto di normalità.

In altri termini, fermo restando che la **normalità** sussista, avendo ipotizzato che la lavorazione delle uve avvenga da parte di una cantina di per sé produttrice di vino, quello che dovrà essere verificato è che le macchine utilizzate e il personale impiegato risultino in via prevalente dedicati alle attività dell'azienda.

Per misurare la prevalenza in questo caso si può fare riferimento alle **ore macchina lavorate**.

Nella diversa ipotesi, sempre in tema di prestazioni di servizi, ad esempio, di **lavorazione del terreno**, si potrà utilizzare quale **parametro** di riferimento, alternativamente, a l'estensione delle **superficì** o al **gasolio** utilizzato o ancora alle **ore macchina**.

Parimenti attività **connessa**, riconducibile tra le prestazioni di servizi, si potrà considerare la **consulenza enologica** ai fini della vinificazione prestata dal cantiniere o ancora quella in merito alla realizzazione di un impianto da parte dell'**agronomo** a condizione, tuttavia, che tali soggetti facciano parte della forza lavoro aziendale e che gli stessi dedichino la maggior parte del loro tempo in azienda.

Al contrario, **non** si ritiene classificabile, ad esempio, quale attività **connessa** di servizi, l'attività di **tenuta** della **contabilità di cantina** per conto di altri soggetti, a prescindere dal rispetto del principio della prevalenza in quanto, in questo caso, viene meno l'altro requisito richiesto consistente nella normalità dell'attività rispetto all'attività principale.

Delineate le caratteristiche che debbono avere le attività per essere considerate connesse e la derivante imponibilità diretta, non resta che indagare quale sia il **regime Iva**. In tal caso, si rileva come si renda applicabile la disciplina specifica di cui all'**articolo 34-bis**, DPR 633/1972, ai sensi della quale si prevede una determinazione dell'Iva dovuta in misura **forfettaria** pari al **50%** del suo ammontare.

La corretta **aliquota Iva** da applicare sarà quella ordinaria del **22%** a meno che le prestazioni non siano **erogate** a mezzo di **macchine agricole** nel qual caso è possibile applicare l'aliquota **ridotta** del **10%** ai sensi della **Tabella A, parte III** allegata al DPR 633/1972.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

Master di specializzazione

**L'AZIENDA VITIVINICOLA:  
GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**

Firenze

Milano

Torino

Treviso

Verona

